

Condizioni generali di contratto Officina

Condizioni generali di contratto della Associazione Svizzera fornitori di piattaforme (ASFP) per l'esecuzione di lavori di riparazione e manutenzione a palcoscenici, veicoli a motore, rimorchi, gruppi, sovrastrutture e relativi componenti e altri apparecchi.

1. Conferimento del mandato

- a) Il Committente deve indicare le prestazioni da fornire verbalmente o in forma scritta e indicare la data di ultimazione lavori richiesta. Su richiesta del Committente, un mandato concesso verbalmente viene confermato per iscritto.
- b) Il mandato autorizza il Mandatario a conferire subappalti e ad eseguire giri di prova e corse di trasferimento.

2. Indicazioni di prezzo nel mandato/preventivo

- a) Su richiesta del Committente, il Mandatario indicherà i prezzi per i lavori e i ricambi, che si prevede saranno utilizzati per l'esecuzione dei lavori, separatamente in base al mandato concesso.
- b) Se il Committente vuole un'indicazione di prezzo vincolante, ciò richiede un preventivo scritto, nel quale i lavori e i ricambi dovranno essere elencati singolarmente. Il Mandatario è vincolato a tale preventivo per 30 giorni dalla data di stesura dello stesso. Le prestazioni necessarie alla stesura del preventivo possono essere addebitate al Committente.

3. Ultimazione

- a) Il Mandatario è tenuto a rispettare una data di ultimazione lavori indicata come vincolante per iscritto. Qualora l'entità dei lavori risulti diversa o maggiore rispetto al mandato originario e ciò abbia come conseguenza un ritardo, il Mandatario deve indicare una nuova data di ultimazione indicando i motivi.
- b) Nel caso in cui, per mandati che abbiano per oggetto la riparazione di un veicolo a motore/apparecchio, il Mandatario non rispetti con colpa una data di ultimazione confermata come vincolante per iscritto per più di 72 ore, il Committente ha la possibilità di acquistare un veicolo/apparecchio sostitutivo. Il Committente deve restituire immediatamente il veicolo/apparecchio sostitutivo all'ultimazione dell'oggetto del mandato; è escluso un ulteriore risarcimento per danni di mora.
- c) Nel caso in cui il Mandatario non possa rispettare, non per colpa propria, la data di ultimazione lavori in conseguenza di eventi di forza maggiore o turbative aziendali, non sussiste alcun obbligo di risarcimento di danni, in particolare nemmeno di fornitura di un veicolo/apparecchio sostitutivo. Il Mandatario è tuttavia tenuto, per quanto possibile, a informare il Committente di eventuali ritardi.

4. Accettazione/restituzione

- a) Salvo diversi accordi, l'accettazione dell'oggetto del mandato da parte del Committente avviene presso la sede del Mandatario. I trasporti devono essere eseguiti dal Committente. Se il trasporto dell'oggetto del mandato viene affidato al Mandatario, si applicano le tariffe di trasporto di quest'ultimo.
- b) Il Committente s'impegna a ritirare l'oggetto della riparazione entro 1 settimana dalla data di ultimazione concordata e/o dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione. In caso di lavori di riparazione eseguiti in una giornata, il termine si riduce a 2 giorni lavorativi.
- c) In caso di mora nel ritiro, il Mandatario può addebitare la tassa di deposito usuale nella località e nel settore. A discrezione del Mandatario, l'oggetto del mandato può anche essere custodito altrove. Tutti i rischi e i costi derivanti dalla mora nel ritiro sono a carico del Committente.

5. Computo del mandato

- a) Qualora il Committente richieda il ritiro e il recapito dell'oggetto del mandato, essi sono eseguiti per suo conto e rischio. È fatta salva la responsabilità in caso di colpa.
- b) Se il mandato viene eseguito sulla base di un preventivo vincolante, nell'emissione della fattura è sufficiente un riferimento al preventivo e solo eventuali lavori supplementari dovranno essere indicati a parte.
- c) Se, per una riparazione, viene utilizzato un ricambio in permuta, il computo del prezzo della premuta presuppone che il gruppo/ricambio smontato non riveli alcun danno che ne renda impossibile la rigenerazione.
- d) Eventuali reclami sulla fattura emessa devono essere inoltrati entro 10 giorni dalla notifica della stessa.

6. Pagamento

- a) Tutte le fatture s'intendono esigibili al netto senza sconti entro 10 giorni. Il Mandatario può esigere in qualsiasi momento un pagamento in contanti senza indicarne il motivo.
- b) Condizioni di pagamento diverse sono valide solo previo accordo scritto. Sconti ingiustificati saranno riaddebitati.

- c) Il Mandatario può compensare possibili pretese nei confronti del Committente solamente se il credito non è contestato o esiste un titolo legalmente valido. Il Mandatario può rivendicare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui sia basato su diritti derivanti dai mandati di riparazione.
- d) Il Mandatario ha facoltà di richiedere, al conferimento del mandato, un pagamento anticipato adeguato.

7. Diritto di pegno esteso

- a) Al Mandatario spetta, in virtù del proprio credito derivante dal mandato, un diritto contrattuale di pegno sugli oggetti di cui è entrato in possesso per via del mandato.
Il diritto contrattuale di pegno può essere rivendicato anche in virtù di crediti derivanti da lavori, forniture di ricambi e altre prestazioni eseguiti in precedenza, nella misura in cui siano correlati all'oggetto del mandato. Per altre rivendicazioni derivanti dal rapporto d'affari, il diritto contrattuale di pegno si applica solo se non è contestato o esiste un titolo esecutivo legalmente valido.

8. Vizio della cosa

- a) I diritti del Committente per vizi della cosa sono prescritti dopo un anno dalla restituzione dell'oggetto della riparazione. Se il Committente accetta l'oggetto del mandato nonostante sia a conoscenza di un vizio, gli spetta un diritto al risarcimento per vizi della cosa nella misura descritta ai numeri 4 e 5, purché esprima una riserva scritta al momento della presa in consegna.
- b) Se l'oggetto del mandato è la fornitura o la produzione di beni mobili e il Committente è una persona giuridica, un patrimonio separato di diritto pubblico o un imprenditore che, al momento della stipula del mandato/contratto, agisce nello svolgimento della sua attività commerciale o professionale indipendente, i diritti del Committente per vizio della cosa sono prescritti dopo un anno dalla consegna. Per altri Committenti (consumatori), in questo caso trovano applicazione le disposizioni di legge.
- c) Per l'eliminazione dei vizi si applica la procedura descritta qui di seguito:
 - il Committente deve rivendicare i propri diritti all'eliminazione dei vizi presso il Mandatario in forma scritta.
 - Se, un volta eseguita la riparazione, l'oggetto della stessa non è più in grado di funzionare per un vizio della cosa, il Committente deve comunicarlo immediatamente al Mandatario e dare la possibilità a quest'ultimo di eliminare tale vizio. Il Mandatario non accetterà fatture derivanti dall'eliminazione di vizi da parte di terzi.

9. Responsabilità

- a) Nel caso in cui, secondo le disposizioni di legge, il Mandatario debba riparare un danno in ragione di questa clausola, che sia stato causato per colpa lieve, il Mandatario risponde limitatamente purché non vi si siano state lesioni alla vita, il corpo e la salute. La responsabilità sussiste solo in caso di violazione di obblighi in esecuzione di un contratto d'appalto. La responsabilità si limita al mandato conferito.
- b) È esclusa la responsabilità per danni provocati da un vizio dell'oggetto del mandato.
- c) È esclusa la responsabilità per la perdita di oggetti di valore e preziosi all'interno di un oggetto del mandato che non siano stati espressamente presi in custodia.
- d) Il Mandatario non risponde per vizi taciuti con dolo dal Committente.
- e) È esclusa una responsabilità estesa del Mandatario per altri danni diretti o indiretti di qualsivoglia natura come, ad esempio, perdite d'usufrutto, mancato guadagno, perdita di ordini, pene convenzionali / penali e simili.

10. Riserva di proprietà

- a) Nel caso in cui gruppi, ricambi e accessori montati non siano diventati parti essenziali dell'oggetto del mandato, il Mandatario se ne riserva la proprietà fino al pagamento completo inoppugnabile. Il Mandatario si riserva inoltre, senza preventivo accordo, di far registrare la riserva di proprietà nel registro dei patti di riserva della proprietà presso la sede del Committente.

11. Altre previsioni

Il Mandatario ha facoltà di cedere tutti i diritti derivanti dal presente contratto a terzi.

Modifiche al contratto presuppongono il consenso del Mandatario.

Salvo diversi accordi speciali nel presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del Codice svizzero delle Obbligazioni.

L'inefficacia di singole previsioni delle presenti condizioni generali di contratto non influisce sull'efficacia delle altre previsioni. La previsione inefficace sarà sostituita con una nuova previsione che si avvicini il più possibile allo scopo economico della previsione inefficace.

Luogo d'esecuzione e foro competente esclusivo è la sede del Mandatario.